

CIRCOLARE N. 1 / 2019

RISERVATA AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

www.ghidini-associati.it

(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)

Provvedimento Banca d'Italia 5 dicembre 2018

Attuazione orientamenti EBA in materia di dispositivi di governance e di controllo sui prodotti e servizi bancari e finanziari al dettaglio

1) Contenuti, ambito di applicazione, esclusioni, entrata in vigore

Con provvedimento del 5 dicembre 2018 la Banca d'Italia, conclusa la fase di consultazione, ha pubblicato le disposizioni di attuazione degli Orientamenti EBA in materia di dispositivi di governance e di controllo sui prodotti finanziari al dettaglio (**Provvedimento EBA**). Le disposizioni integrano il Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (**Disposizioni di Trasparenza**), sostanzialmente modificando la **Sezione XI** delle Disposizioni di Trasparenza, inserendo il **nuovo paragrafo 1-bis** ("Procedure di Governo e di Controllo sui Prodotti") e corrispondentemente adeguando i **parr. 1 e 2**.

Le disposizioni di cui al Provvedimento EBA, siccome inserito nelle disposizioni di Trasparenza, si rivolgono alle **banche**, agli **intermediari finanziari** di cui all'art. 106 del TUB, a **Poste Italiane**, agli **istituti di moneta elettronica**, agli **istituti di pagamento**.

Dal punto di vista dell'oggetto, le suddette disposizioni ineriscono l'elaborazione e la distribuzione dei **prodotti e dei servizi bancari e finanziari** che ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo VI del TUB (con esclusione, quindi, dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui al Capo I-bis, Titolo VI del TUB e dei servizi di pagamento di cui al Capo II-bis, Titolo VI del TUB). La tendenza è nel senso di **responsabilizzare l'intermediario bancario e finanziario** in modo analogo a quanto accaduto con l'attuazione di Mifid2 nell'ambito degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento.

Dal punto di vista temporale, le suddette disposizioni sono applicabili, ed obbligano gli intermediari, per i suddetti prodotti che siano elaborati e offerti sul mercato a partire dal **1° gennaio 2019**. Il termine è differito al **1° gennaio 2020** per le banche di credito cooperativo e per gli intermediari appartenenti a gruppi con attivo di bilancio consolidato pari o inferiore a 3,5mld e per gli intermediari, non appartenenti a gruppi, con attivo di bilancio pari alla suddetta soglia.

Le disposizioni in commento obbligano i soggetti destinatari a prevedere apposite (e documentate) procedure interne finalizzate, da un lato, alla “elaborazione, monitoraggio e revisione dei prodotti” (**Procedure su Prodotti**) e, dall’altro, alla “distribuzione” dei prodotti (**Procedure sulla Commercializzazione**).

2) Procedure sui Prodotti

Le Procedure su Prodotti (par. 1-bis.1) debbono:

- a) essere idonee a **suddividere la clientela per classi** al fine di individuare quella target cui il prodotto sia destinato e possa essere offerto;
- b) consentire l’elaborazione di **prodotti** che siano **adeguati alla clientela target** in termini di “*caratteristiche, costi e rischi, interessi, obbiettivi, grado di capacità e alfabetizzazione finanziarie proprie del mercato di riferimento*”.
In tale contesto l’elaborazione del prodotto deve intervenire inserendo il prodotto medesimo fra quelli del medesimo genere che l’intermediario offra al pubblico, avendo cura di considerare che un numero elevato di prodotti con caratteristiche simili potrebbe rendere difficoltosa la scelta informata e consapevole della **clientela target**. Altresì l’**adeguatezza** del prodotto rispetto alla clientela target va monitorata per tutta la vita della commercializzazione del prodotto medesimo. Nel caso in cui il prodotto non risulti più adeguato rispetto alla clientela target il prodotto va “*tolto dal mercato*” ovvero modificato.
Altresì il *check* di adeguatezza del prodotto deve essere condotto sulla base di **procedure ad hoc** per analizzare l’impatto che il nuovo prodotto, il prodotto modificato, o l’offerta di un prodotto già esistente ad una nuova classe di clientela possa avere sulla classe di clientela destinataria dell’offerta avendo cura di individuare “*un’ampia serie di scenari, che include ipotesi avverse per i clienti*”. Il **product testing** può essere omesso solo nel caso in cui la clientela target sia rappresentata da clienti al dettaglio non consumatori e il prodotto non rientri tra i prodotti composti.
- c) garantire una **adeguata professionalità del personale** addetto all’elaborazione dei prodotti al fine di garantire il pieno rispetto della “*normativa applicabile, dei rischi dei prodotti bancari finanziari, delle procedure adottate dall’intermediario*”.

3) Procedure di Commercializzazione

Le Procedure sulla Commercializzazione (par. 1-bis.2) debbono:

- a) garantire che la commercializzazione del prodotto avvenga nei confronti della clientela target sia nel caso di distribuzione diretta (tramite unità operative degli intermediari stessi - **Distribuzione Diretta**) che nel caso di distribuzione indiretta (tramite, ad esempio, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi etc., - **Distribuzione Indiretta**), con obbligo di deroga motivata sulla clientela target e con obbligo di controllo delle modalità operative da parte dell’intermediario in caso di Distribuzione Indiretta;

- b) garantire che i componenti dei canali di Distribuzione Diretta e di Distribuzione Indiretta siano **professionalmente preparati**, eseguano una **corretta classificazione della clientela**, garantiscono una **corretta attività di monitoraggio** (cfr. Procedure su Prodotti, lett. b) e nel rispetto degli obiettivi che si desumono dalla normativa in commento;
- c) garantire ai canali di Distribuzione Diretta e di Distribuzione Indiretta la conoscenza tempestiva dei prodotti assegnati per la commercializzazione attraverso una **attività formativa specifica e continua** al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla normativa in commento.
- d) garantire il **controllo** da parte dell'intermediario **sulle procedure aziendali adottate** dagli operatori della **Distribuzione Indiretta** al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla normativa in commento.

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI ©

Milano, 9 gennaio 2019